

Camera dei Deputati

**Legislatura 16**  
**ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

**INTERPELLANZA URGENTE : 2/00737**  
 presentata da **RUGGHIA ANTONIO** il **01/06/2010** nella seduta numero **330**

Stato iter : **CONCLUSO**

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
VENTUCCI COSIMO	POPOLO DELLA LIBERTA'	27/05/2010
SBROLLINI DANIELA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
VICO LUDOVICO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
FADDA PAOLO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
PICCOLO SALVATORE	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
MARINI CESARE	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
SERVODIO GIUSEPPINA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
ZUNINO MASSIMO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
COSCIA MARIA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
MADIA MARIA ANNA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
AMICI SESA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
PES CATERINA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
TEMPESTINI FRANCESCO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
SCHIRRU AMALIA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
RUSSO ANTONINO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
SANGA GIOVANNI	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
SANI LUCA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
PIZZETTI LUCIANO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
CARDINALE DANIELA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
TOCCI WALTER	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
BELLANOVA TERESA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
MARIANI RAFFAELLA	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
RECCHIA PIER FAUSTO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
BRATTI ALESSANDRO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
VIOLA RODOLFO GIULIANO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010

<b>COFIRMATARIO</b>	<b>GRUPPO</b>	<b>DATA FIRMA</b>
VANNUCCI MASSIMO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
ZUCCHI ANGELO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
GAROFANI FRANCESCO SAVERIO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
MARTINO PIERDOMENICO	PARTITO DEMOCRATICO	27/05/2010
LEHNER GIANCARLO	POPOLO DELLA LIBERTA'	27/05/2010
LAMORTE DONATO	POPOLO DELLA LIBERTA'	27/05/2010

Ministero destinatario :

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Attuale Delegato a rispondere :

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI** , data delega  
**27/05/2010**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

<b>NOMINATIVO</b>	<b>GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA</b>	<b>DATA evento</b>
<b>ILLUSTRAZIONE</b>		
RUGGHIA ANTONIO	PARTITO DEMOCRATICO	03/06/2010
<b>RISPOSTA GOVERNO</b>		
PIZZA GIUSEPPE	SOTTOSEGRETARIO DI STATO, ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	03/06/2010
<b>REPLICA</b>		
RUGGHIA ANTONIO	PARTITO DEMOCRATICO	03/06/2010

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

DISCUSSIONE IL 03/06/2010

SVOLTO IL 03/06/2010

CONCLUSO IL 03/06/2010

**TESTO ATTO**

**Atto Camera**

**Interpellanza urgente 2-00737**

presentata da

**ANTONIO RUGGHIA**

**martedì 1 giugno 2010, seduta n.330**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per sapere - premesso che:

il vino Frascati (oggi DOC) è noto da millenni, tanto che già lo stesso Marco Porzio Catone detto il Censore stese le prime norme di coltivazione e vinificazione nel suo celebre trattato De agri cultura;

il consorzio di tutela del Frascati DOC sta portando avanti un duro lavoro volto all'innalzamento qualitativo della relativa denominazione di origine, necessario ad un sempre maggior riconoscimento da parte del consumatore come eccellenza del territorio, ma anche per perseguire risultati economicamente e socialmente validi per le imprese vitivinicole aderenti;

l'intera filiera che partecipa alla produzione del Frascati DOC - dalla produzione agricola, alla trasformazione, all'imbottigliamento fino alla distribuzione - genera un indotto notevole;

valore aggiunto del Frascati DOC è dato dalla bellezza e storicità del paesaggi coltivati a vite in aree così vicine a Roma;

il Frascati DOC ha sempre avuto un valore superiore a tutte le altre DOC della zona a sud di Roma ed esercita molto spesso un'azione trainante su queste ultime: all'aumento di valore del Frascati segue l'aumento di valore delle altre DOC locali;

la base produttiva del Frascati DOC è costituita da circa 800 produttori viticoli su una superficie di circa 1.400 ettari con produzioni superiori ai 150.000 quintali di uva che trasformata rende più di 110.000 ettolitri di vino. Le cantine trasformatrici sono 3 di cui 32 vinificatrici e 41 imbottigliatrici;

l'economia del Frascati DOC rischia di essere seriamente danneggiata dalle ripetute autorizzazioni da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'imbottigliamento fuori zona, nonostante il disciplinare della DOC sopraddetta lo vieti categoricamente;

la presente interpellanza non ha l'obiettivo di giudicare o mettere in dubbio il lavoro delle cantine imbottigliatrici fuori zona, beneficiarie delle deroghe, ma solo quello di tutelare il lavoro di tante imprese vitivinicole e l'immagine del Frascati DOC;

con il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 veniva emanato il disciplinare di produzione del vino Frascati DOC; in questa prima versione del disciplinare non si faceva cenno all'obbligo di imbottigliamento nella stessa zona di produzione;

la modifica nel senso suddetto - e cioè l'obbligo di imbottigliare il Frascati DOC nell'areale di produzione, vietandolo di fatto fuori zona - è stato introdotto con decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;

successivamente con decreto dirigenziale 1<sup>o</sup> aprile 1999, il divieto di imbottigliamento fuori zona è stato eliminato, finché, anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea 16 maggio 2000 (causa C-388/95 Rioja 2), il decreto direttoriale 15 giugno 2000 lo ha reintrodotta, sia pur in via temporanea. Detta sentenza citata della Corte di giustizia Unione europea, sottolinea che il divieto di imbottigliare fuori dall'areale di produzione «deriva dalla necessità di garantire ai consumatori la certezza che i controlli siano effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendosi che tale certezza possa essere assicurata solo in quanto i controlli predetti avvengano nell'ambito della zona di produzione»;

il definitivo divieto di imbottigliamento fuori zona pertanto è stato stabilito con il decreto direttoriale 28 luglio 2000, lasciando comunque la possibilità per gli imbottiglieri storici fuori dall'areale previsto, di usufruire di una deroga «fino all'entrata in vigore del decreto applicativo delle modalità e i requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini DOC e DOCG»;

quest'ultimo decreto è stato emanato il 31 luglio 2003, sotto la forma del decreto ministeriale, e reca appunto le «Modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.»;

l'articolo 3, comma 1 del sopraccitato decreto ministeriale stabilisce che per le denominazioni di origine per le quali alla data della sua entrata in vigore sia già stata definita una delimitazione della zona ove è possibile l'imbottigliamento «restano valide le disposizioni già vigenti»;

restano dunque vigenti le disposizioni previste nel disciplinare Frascati DOC, per il quale tale divieto vige, come detto, dal 28 luglio 2000; per lo stesso motivo a partire dalla data del 31 marzo 2003 non sono neppure più possibili le deroghe temporanee previste dal decreto direttoriale 28 luglio 2000, in virtù dell'entrata in vigore del decreto attuativo;

le modifiche al disciplinare del Frascati DOC, apportate con decreto direttoriale 26 aprile 2005, non apportano alcuna modifica se non quella per cui, allo scopo di tener conto di particolari condizioni di tradizionalità, l'imbottigliamento fuori zona può essere concesso, in casi debitamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, solo in cantine ubicate nel limitrofo territorio amministrativo dei comuni compresi nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Castelli Romani»;

l'importanza dell'imbottigliamento per i produttori vitivinicoli di una DOC è sancita anche negli stessi considerando iniziali del decreto ministeriale 31 luglio 2003, ove si evidenzia che «l'imbottigliamento dei vini D.O.C. e D.O.C.G. costituisce un'operazione rilevante al fine della valorizzazione degli stessi vini ottenuti nelle corrispondenti aree di produzione e di vinificazione delle uve, contribuendo alla redistribuzione del reddito nell'area vocata interessata; che i produttori vitivinicoli rappresentano la categoria che all'interno della filiera assume un peso fondamentale, in quanto è essenzialmente la loro attività che conferisce al prodotto le caratteristiche peculiari che consentono l'ottenimento

della denominazione di origine; e che la fase di imbottigliamento è rilevante nell'assicurare vantaggi economici a tutti i componenti della filiera della denominazione d'origine»;

dal 2001 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con l'avallo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DOC e IGT, ha concesso più volte deroghe al divieto di imbottigliamento più volte sopra richiamato, deprimendo di conseguenza il valore, nonché l'immagine, del Frascati DOC, e colpendo di fatto le iniziative di tutela e valorizzazione;

da ultimo sono state concesse in data 5 febbraio 2010 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - dipartimento per le politiche competitive del mondo rurale e della qualità - direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO IX - deroghe all'imbottigliamento ad imprese indiscutibilmente «fuori zona» (in particolare sono state autorizzate: una ditta di Gaeta (Latina); una di Missaglia (Lucca); una Pontedera (Pisa); una di Bolzano e una di Cossano Bembo (Cuneo));

contro tali deroghe e autorizzazioni sono stati presentati ricorsi e controricorsi all'autorità giudiziaria amministrativa, fino al livello del Consiglio di Stato e molti giudizi sono ancora pendenti;

nelle sentenze e ordinanze finora pronunciate i giudici di merito hanno sempre riconosciuto la validità delle tesi presentate dal consorzio di tutela, a difesa dell'imbottigliamento in zona;

alla Camera dei deputati è stata presentata una interpellanza (2-00595) in data 28 gennaio 2010 di pari oggetto, cui a tutt'oggi non è stata data una risposta dal Governo;

la concessione di deroghe sembrerebbe andare in direzione opposta a molte dichiarazioni di principio fatte dallo stesso Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali il quale, come si legge nel suo curriculum, presente nel sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, «ha fatto della valorizzazione e del sostegno delle identità territoriali la sua missione»;

molto opportunamente più volte il Ministro è intervenuto a difesa delle specificità territoriali ed anche in ultimissime dichiarazioni (comunicato stampa Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 marzo 2010 a proposito della decisione da parte del comitato vini di ratificare il «Progetto Oltrepò Pavese») dicendosi «convinto che la strada intrapresa per difendere le denominazioni, con accurati controlli da parte degli organismi competenti, contribuirà non solo a preservare l'eccellenza del nostro patrimonio enologico, ma anche ad affermare ulteriormente sui mercati internazionali i nostri vini di qualità»;

in occasione della recentissima approvazione da parte del Governo del decreto legislativo per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (che dopo 18 anni dalla legge n. 164 del 1992, rinnova il quadro normativo del settore vitivinicolo) il Ministro pro tempore, ha sottolineato come tale «decreto di riforma della legge n. 164 metta al centro la qualità dei vini e la tutela dei consumatori e il rafforzamento della redditività delle imprese, migliorando anche il sistema di controlli e adeguando le norme alla riforma dell'Organizzazione Comune di Mercato del vino e, soprattutto, alle rinnovate esigenze degli operatori del settore vitivinicolo, che sono chiamati ad affrontare le nuove sfide del mercato...» -:

per quale motivo, nel perseguimento della condivisibile politica della qualità delle produzioni agricole, più volte affermata dal titolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, non si sia tenuto conto delle specificità e di quanto previsto nel disciplinare di produzione del vino Frascati DOC, con la concessione di deroghe e successivamente di autorizzazioni all'imbottigliamento fuori zona, arrecando così un danno sia di immagine che economico;

se sia intendimento del Ministro interpellato, anche per coerenza con la sua condivisibile linea politica a difesa e tutela della qualità, sospendere con effetto immediato tutte le autorizzazioni concesse per l'imbottigliamento fuori zona.

(2-00737)

«Ruggia, Ventucci, Sbröllini, Vico, Fadda, Piccolo, Cesare Marini, Servodio, Zunino, Coscia, Madia, Amici, Vilecco Calipari, Pes, Tempestini, Schirru, Antonino Russo, Sanga, Sani, Pizzetti, Cardinale, Tocci, Bellanova, Mariani, Recchia, Bratti, Viola, Vannucci, Zucchi, Garofani, Pierdomenico Martino, Lehner, Lamorte».